

**Delibera n. 334 (2015) CdA 09.03.2015**

**Arg. 01 odg: Atti e informativa sociali**

**Arg. 01.02: Presa d'atto provvedimento del Presidente. Credito per versato art. 22 D.L. 47/2006 n. 223 (Decreto Bersani). Ricorso tributario in 2° grado.**

Con ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Roma, notificato al Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 09/08/2011, l'APT impugnava il silenzio-diniego conseguente alla richiesta di rimborso notificata in data 03/04/2008 ai sensi dell'art.4 D.L. N°81/2007 e successivo Decreto Ministeriale attuativo del 29.10.2007, diretta ad ottenere la restituzione dell'importo versato e non dovuto per l'anno 2007 pari ad euro 320.095.69.

Con sentenza n° 20638/35/14 depositata in data 20/10/2014 la Commissione Tributaria Provinciale di Roma dichiarava il ricorso inammissibile per "inesistenza" della notifica al Ministero dell'Economia, causata dalla mancata allegazione della ricevuta di ritorno.

- a) Sentito a chiarimenti in data 3/02/2015, il professionista incaricato Dott.Martorana confermava: l'evidente errore ascrivibile alla CTP di Roma, atteso che la cartolina di ricevimento era stata ritualmente allegata al ricorso e comunque acquisita agli atti di parte, quindi facilmente riproducibile in via suppletiva a richiesta dell'Autorità adita;
- b) che, in ogni caso, trattandosi di vizio formale sanabile, si rendeva necessario formulare l'appello per conseguire una pronuncia di merito a tutt'oggi non ancora esperita, con esito presumibilmente favorevole;
- c) il permanere della fondatezza tecnico-giuridica delle argomentazioni eccepite nel ricorso introduttivo;

Acquisita copia materiale della suddetta cartolina di ricevimento, preso atto delle suindicate informative e considerato che, in ogni caso, APT conservava e conserva un interesse concreto ed immediato alla pronuncia di merito, veniva autorizzato il deposito del ricorso in appello, datato 12/02/2015 e già notificato alle parti.

Inoltre, ai fini di una corretta e prudente valutazione a bilancio della passività potenziale riveniente all'esito del contenzioso tributario, è stata acquisita dallo stesso Dott. Martorana una nota di merito datata 23/02/2015 nella quale il professionista, ritenendo "l'appello fondato, sia sotto l'aspetto procedurale, sia nel merito del diritto al rimborso" e pertanto che "la Commissione Tributaria Regionale dovrebbe riconoscere le ragioni dell'APT." e lasciando al "prudente apprezzamento" dell'Azienda l'opportunità di uno stanziamento a bilancio, segnala "che si reputa comunque *possibile* – ancorchè non *probabile* – una nuova soccombenza nel giudizio di seconde cure, in considerazione dell'alea che caratterizza il contenzioso tributario".

Pertanto, ai fini della rilevazione e valutazione a bilancio (Conto Consuntivo 2014) della passività potenziale, in ossequio al Principio contabile IAS 37, stanti la natura di Passività possibile (dunque con una probabilità inferiore al 50%) e l'esito del giudizio - il quale non potrà che risultare totalmente positivo o negativo -, l'intero ammontare del credito in contenzioso viene esposto e commentato in Nota Integrativa, senza rettifica o accantonamento.

**DISCUSSIONE**

õ . OMISSIS õ .

**Il Consiglio di Amministrazione**

- condiviso e fatto proprio quanto in relata,

all'unanimità dei votanti

**PRENDE ATTO**

e approva.

Il segretario verbalizzante  
Dott. Massimo Romano  
f.to in originale

Il Presidente  
Sig. Enrico Miotto  
f.to in originale